



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO ATTO N. 154 DEL 27/05/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO E DA COVID-19:
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIPRESA DELLA VENDITA
DIRETTA DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 (inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il decreto in data 22 novembre 2019 (prot. Prefettura di Bologna Interno n. 119518 prot. gen. del Comune n. 43438/2019) con il quale il Prefetto di Bologna ha nominato quale sub Commissario la Dott.ssa Sandra Pellegrino, Vice Prefetto della Prefettura di Bologna, con l'incarico di coadiuvare e sostituire il Commissario in caso di assenza o impedimento;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19" che recita, al punto 9 "*Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di generi alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi*";

VISTO il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell'attività di commercio su aree pubbliche adottato dalla Regione Emilia Romagna (adottato con ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020) ritenuto applicabile per analogia di attività anche alla vendita diretta da parte delle imprese agricole;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

RITENUTO, quindi, necessario attuare ogni misura possibile volta a tutelare la salute pubblica, garantendo al contempo lo svolgimento dell'attività di vendita diretta da parte delle aziende agricole, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio prescritte dal protocollo sopramenzionato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 50;
- lo Statuto comunale;

SENTITO il Dirigente del Servizio proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

ORDINA

che la ripresa della vendita diretta da parte delle imprese agricole avvenga nel rispetto di tutte le misure di seguito elencate ed evitando assembramenti. In particolare:

- per le AREE DESTINATE ALLA VENDITA:

- 1) perimetrazione con elementi di delimitazione posizionati in maniera tale da non costituire pericolo;
- 2) individuazione di entrata ed uscita differenziate;
- 3) contingentamento degli accessi con la presenza obbligatoria di personale dedicato per garantire sempre il rispetto del divieto di assembramento e garantendo distanziamento di almeno 1 metro in tutte le fasi della vendita;
- 4) apposizione di cartelli informativi per ricordare l'obbligo del distanziamento anche per le persone che dovessero disporsi in attesa all'esterno dell'area perimetrata destinata alla vendita.

- per gli OPERATORI

- 1) gli operatori devono indossare mascherina e guanti
- 2) obbligo di predisporre cartelli con l'indicazione del divieto di toccare la merce da parte dei clienti
- 3) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani che devono essere sempre disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- 4) obbligo di distanziamento di 1 metro tra i clienti in attesa di essere serviti
- 5) distanziamento di 1 metro dei clienti serviti dal banco dalla merce
- 6) in tutte le fasi del mercato (montaggio, carico e scarico merce, vendita, smontaggio) dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra operatori e tra clienti (in attesa di essere serviti);

- per la CLIENTELA

- 1) obbligo di utilizzo della mascherina all'interno dell'area mercatale;
- 2) permanere all'interno dell'area solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 come convertito con L. n. 35 del 22/05/2020, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti è incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e dell'accertamento e irrogazione delle relative sanzioni.

DA' ATTO

che la presente è immediatamente esecutiva e cesserà i suoi effetti al momento dell'adozione di provvedimento di revoca o modifica.

Avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna. In alternativa nel termine di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Degli Esposti

Li, 27/05/2020

il Vicecommissario
Sandra Pellegrino